

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-13

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Marzo il sottoscritto Gollo Fernanda in qualita' di dirigente di Direzione Scuola E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata, da espletarsi attraverso una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento gestionale del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali, ripartito in quattro lotti funzionali, da eseguirsi dal 21/06/2017 al 21/07/2017, per l'importo complessivo massimo presunto di Euro 195.987,40, oneri fiscali esclusi – Gara n. 6691370.

Adottata il 17/03/2017 Esecutiva dal 23/03/2017

17/03/2017	GOLLO FERNANDA	
------------	----------------	--



DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-13

Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata, da espletarsi attraverso una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento gestionale del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali, ripartito in quattro lotti funzionali, da eseguirsi dal 21/06/2017 al 21/07/2017, per l'importo complessivo massimo presunto di Euro 195.987,40, oneri fiscali esclusi – Gara n. 6691370

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- 1'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova già dal 2001 realizza, per i bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, un servizio estivo di tipo ludico ricreativo, al fine di garantire maggiori opportunità di socializzazione per i bambini ed un supporto per le famiglie in un periodo generalmente ancora lavorativo;
- il servizio, negli ultimi anni è stato gestito dal Comune, con modalità organizzative afferenti ad un "Progetto Estate Bambino" e parzialmente tramite appalto di una quota delle attività, al fine di razionalizzare e ridurre l'utilizzo del personale interno che, protraendo l'attività oltre i limiti previsti dal CCNL Enti Locali per il contatto tra personale educativo e bambini, maturerebbe un diritto all'incentivazione della prestazione e/o al recupero nel successivo anno scolastico delle giornate lavorative, rendendo così necessario, il ricorso all'assunzione di supplenti per le assenze brevi;
- il Comune di Genova deve, comunque, garantire il regolare svolgimento di servizi prioritari sotto l'aspetto sociale, attuando un'organizzazione del servizio estivo che eviti l'utilizzo del personale interno oltre i limiti contrattuali stabiliti assicurando, in tale modo, la concentrazione e la continuità delle funzioni educative nel corso dell'anno scolastico, riducendo il ricorso all'assunzione di personale supplente;

RILEVATO

che, per le motivazioni di cui sopra, la gestione del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia del Comune di Genova, deve essere organizzata tramite ricorso all'appalto di detto servizio;

RITENUTO

pertanto, necessario, procedere, anche per l'anno in corso, all'affidamento gestionale del servizio ludico ricreativo di cui trattasi;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 83499 del 10/03/2017 custodito agli atti d'ufficio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento del servizio in oggetto il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Gollo;

VERIFICATO

che il servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali:

- non risulta compreso:
 - > nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - > nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MEPA di CONSIP, Bando di Abilitazione "Servizi Sociali";

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento gestionale del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali, ripartito in quattro lotti funzionali, di cui all'art. 3 comma 1 lettere qq) individuati su base territoriale, da eseguirsi dal 21/06/2017 al 21/07/2017, previo espletamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. – "Richiesta di Offerta"

sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), invitando a partecipare circa venti Imprese presenti sul MEPA di CONSIP per il servizio di interesse;

VALUTATO:

- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione del servizio siano rispettivamente regolate dal Disciplinare e dal Capitolato d'oneri, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati negli stessi, di cui, in particolare, le Condizioni Generali di Fornitura poste da CONSIP S.p.A. ed il Capitolato Tecnico, ambedue allegati al Bando "Servizi Sociali" per l'abilitazione di fornitori al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di definire in Euro 195.987,40 l'importo complessivo massimo presunto per il servizio del caso, rimandando al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento l'individuazione dei singoli lotti, il dettaglio dei rispettivi importi, al netto dell'I.V.A., posti a base di gara, nonché dei relativi CIG;
- di aggiudicare ciascun lotto, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di procedere, per ciascun lotto, alla verifica della congruità dell'offerta al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara si prevede la ripartizione del servizio in quattro lotti funzionali, di cui all'art. 3 comma 1 lett. qq del D.Lgs. 50/2016, costituiti in base alla territorialità ed al bacino d'utenza, al fine di garantire una certa omogeneità del valore economico di ciascun lotto al fine di favorire la più ampia concorrenza, consentendo l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

RISCONTRATO

che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e che in base a tale valutazione, non essendo stata ravvisata la sussistenza di interferenze, gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

DATO ATTO

che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per il servizio di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel Capitolato d'oneri, ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) di chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RILEVATO

inoltre, che:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione del 21 dicembre 2016 n. 1377 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2017", in relazione alla presente procedura negoziata, deve essere corrisposto all'A.N.A.C. medesima il contributo Euro 225,00;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio in oggetto non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO che:

- il servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia rientra nelle azioni previste nei piani di intervento finanziati attraverso la legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- si rende necessario garantire l'erogazione di tale servizio;
- la spesa di cui al presente provvedimento:
 - ✓ essendo finanziata mediante fondi finalizzati, come definito nella parte contabile del presente provvedimento, non rientra nei limiti dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - ✓ è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
 - ✓ ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

VISTO

l'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2017 e autorizzato automaticamente la proroga dell'esercizio provvisorio;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere, ai fini dell'affidamento gestionale del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali, ripartito in quattro lotti funzionali, da eseguirsi dal 21/06/2017 al 21/07/2017, all'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi attraverso una R.d.O. "Richiesta di Offerta" sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), invitando a partecipare circa venti Imprese presenti sul MEPA di CONSIP per il servizio di interesse;
- 2) di definire per ciascun lotto l'importo, al netto dell'I.V.A., posto a base di gara, come segue:
 - ✓ LOTTO 1 (Municipi Centro Est e Valpolcevera): Euro 49.868,78 CIG 70119479B5;
 - ✓ LOTTO 2 (Municipi Centro Ovest e Levante): Euro 51.189,76 CIG 7011952DD4;
 - ✓ LOTTO 3 (Municipi Medio Ponente, Ponente e Medio Levante): Euro 48.876,23 CIG 70119571F8;
 - ✓ LOTTO 4 (Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno): Euro 46.052,63 CIG 7011961544;
- 3) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione del servizio siano rispettivamente regolate dal Disciplinare e dal Capitolato d'oneri, che costituiscono parte integrante e sostanzia-le del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati negli stessi, di cui, in particola-re, le Condizioni Generali di Fornitura poste da CONSIP S.p.A. ed il Capitolato Tecnico, ambedue allegati al Bando "Servizi Sociali" per l'abilitazione di fornitori al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) in cui, non essendo stata ravvisata la sussistenza di interferenze, gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

- 5) di dare atto che negli atti della R.d.O. (richiesta di offerta) è prevista, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 6) di aggiudicare ciascun lotto, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 7) di procedere, per ciascun lotto, alla verifica della congruità dell'offerta al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- 8) di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo;
- 9) di demandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) e di attribuire i relativi punteggi;
- 10) di dare atto che, in oggi, il servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 11) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 12) di prenotare l'impegno dell'importo complessivo di **Euro 205.786,77 (IMP. 2017/6089 CRONO 2017/380)**, di cui imponibile Euro 195.987,40 più I.V.A. 5%, pari ad Euro 9.799,37 al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2017 in corrispondenza dell'attuale capitolo 21026 centro analitico 1350 Acquisizione **servizi finalizzati ex Legge 285/97** Servizi generali a supporto del sistema educativo P.D.C. 1.3.2.99.999 –Altri servizi n.a.c.;
- 13) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 14) di dare atto, inoltre, che la prenotazione dell'impegno di cui al precedente punto 12) non è soggetta ai limiti dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto finanziata da fondi finalizzati introitati;
- 15) di dare atto, altresì, che l'utilizzo dei fondi di cui al precedente punto 12) è congrua con la finalizzazione dei fondi medesimi;

- 16) di assegnare, in applicazione della deliberazione dell'A.N.A.C. del 21 dicembre 2016 n. 1377 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2017", alla stessa A.N.A.C., codice fiscale 97584460584 **codice beneficiario 54181**, l'importo complessivo di Euro 225,00 dovuto per la procedura negoziata di cui al precedente punto 1);
- 17) di impegnare, in funzione dell'assegnazione di cui al precedente punto, l'importo di **Euro 225,00 (IMP. 2017......)**, **in ambito istituzionale**, al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2017 in corrispondenza dell'attuale capitolo 21026 centro analitico 1350 Acquisizione servizi finalizzati ex Legge 285/97 Servizi generali a supporto del sistema educativo P.D.C. 1.3.2.99.999 –Altri servizi n.a.c.;
- 18) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto:
 - non è soggetto ai limiti dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto finanziato da fondi finalizzati introitati;
 - è congruo con la finalizzazione dei fondi interessati;
- 19) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa di cui al precedente punto17), mediante emissione di Mod. M1 Rag;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 21) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 22) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva del servizio ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Direttore Dott.ssa Fernanda Gollo



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-13 AD OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata, da espletarsi attraverso una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento gestionale del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali, ripartito in quattro lotti funzionali, da eseguirsi dal 21/06/2017 al 21/07/2017, per l'importo complessivo massimo presunto di Euro 195.987,40, oneri fiscali esclusi – Gara n. 6691370.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente SETTORE CONTABILITA' E FINANZA [Dott. Giovanni Librici]